

**LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.**

LOTTO 2

CAPITOLATO  
R.C.T. - R.C.O.

GARA 6865797 - CIG N° 7227046B04

## DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

<b>Assicurato</b>	La Lamezia Multiservizi SPA nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza
<b>Capitolato</b>	Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione
<b>Contraente</b>	La Lamezia Multiservizi, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti
<b>Franchigia</b>	L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Garanzia</b>	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione
<b>Indennizzo, risarcimento</b>	La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
<b>Polizza</b>	Il documento che prova il contratto di assicurazione
<b>Premio</b>	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Scoperto</b>	La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Società</b>	L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia
<b>Compagnia</b>	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia

## **ART.1 - ATTIVITA' DELL'ASSICURATO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

La Lamezia Multiservizi S.p.A., società a totale partecipazione pubblica del Comune di Lamezia Terme (socio di maggioranza relativa) e di altri 27 Comuni del Comprensorio, costituita nel 1997 per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, gestisce attualmente i seguenti servizi:

- Gestione integrata di servizi ambientali, quali a titolo meramente esemplificativo e non limitativo la raccolta anche differenziata e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, lo spazzamento stradale la pulizia di aree e spazi pubblici;
- Gestione Servizi di trasporto, quali a titolo meramente esemplificativo e non limitativo il trasporto pubblico urbano, il trasporto scolastico, il trasporto specializzato di portatori di handicap;
- Gestione del servizio idrico integrato, comprendente a titolo meramente esemplificativo e non limitativo il servizio di distribuzione e vendita agli utenti finali dell'acqua potabile; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione dell'acqua potabile; il collettamento, trattamento e smaltimento delle acque reflue; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte fognarie; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte delle acque meteoriche;
- Gestione del servizio di pubblica illuminazione, comprendente a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle reti elettriche e degli organi illuminanti, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici;
- Gestione dei servizi cimiteriali, quali a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, le operazioni di sepoltura, tumulazione ed estumulazione delle salme, la manutenzione delle aree e delle strutture cimiteriali, la custodia dei cimiteri
- Gestione del canile municipale, comprendente a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, la stabulazione dei cani custoditi le attività di pulizia e custodia dei cani la manutenzione ordinaria e straordinaria del canile.

Oltre alle attività inerenti la gestione dei servizi pubblici affidati dai Comuni soci la Lamezia Multiservizi S.p.A. svolge tutte le attività e servizi generali connessi con la propria attività d'impresa quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, la gestione dell'autoparco per il ricovero dei mezzi, dell'officina aziendale per la riparazione e manutenzione dei mezzi aziendali, i servizi al pubblico presso gli uffici aziendali.

La presente assicurazione deve comprendere altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non riportate dal presente capitolato.

Per l'espletamento di tali servizi la Multiservizi utilizza un parco automezzi di sua proprietà e in nolo dal Comune di Lamezia costituito da 145 automezzi di cui 22 Autobus urbani, 19 Scuolabus, 44 Autoveicoli, 45 Autocarri, 7 Autovetture, 8 Macchine Operatrici.

L'organico della Lamezia Multiservizi è attualmente costituito da 242 dipendenti.

In relazione alle attività esercitate viene stipulata la presente polizza assicurativa per RCT e RCO.

La presente garanzia assicurativa deve intendersi operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato in esecuzione dei contratti di servizio stipulato con i Comuni soci, per legge, regolamenti e delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'impresa si obbliga a recepire nel contratto di assicurazione i contenuti assicurativi che sono riportati nel presente capitolato.

## **ART.2 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA**

Il contratto ha durata 2 (due) anni, dalle ore 24:00 del 31.12.2017 al 31.12.2019 e non è soggetto al tacito rinnovo.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

## **ART. 3 - MASSIMALI DI GARANZIA**

Il limite di massimo indennizzo per capitale, interessi e spese a carico della Società, ammonta:

R.C.T.	€ 3.000.000,00 per sinistro
	€ 3.000.000,00 per persona
	€ 3.000.000,00 per danni a cose/animali
R.C.O.	€ 3.000.000,00 per sinistro
	€ 1.500.000,00 per persona

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. / R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 3.000.000,00.

#### **ART.4 – CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPATO – REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio della presente polizza viene calcolato sulla sommatoria delle retribuzioni lorde complessive erogate al personale dipendente della Lamezia Multiservizi SPA, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL.

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto successivamente, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 30 (trenta) giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, l'Assicurato fornisce alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 45 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Il premio anticipato per la presente polizza viene calcolato su un preventivo retribuzioni di Euro 8.000.000,00, applicando a tale preventivo il tasso lordo offerto dalla Società aggiudicataria della gara

#### **Art. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

La garanzia decorre dalle ore 24:00 del 31/12/2017. La consegna della polizza con tutti i documenti contrattuali, inclusi i certificati e contrassegni assicurativi deve avvenire prima o contestualmente alla decorrenza della copertura assicurativa.

Il premio annuo è diviso in due rate semestrali, il pagamento della prima rata è previsto entro il 20 gennaio, il pagamento della seconda rata è previsto entro il 20 luglio.

in caso di mancato pagamento entro i termini indicati la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno indicato per la scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Gli oneri fiscali derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente.

#### **ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

#### **ART. 7 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **ART. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'Art.1913 Codice Civile, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

L'Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui al successivo, solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

Premesso che le richieste di risarcimento da parte dei terzi pervengono a volte incomplete per alcuni elementi fondamentali intesi per:

- a) generalità e recapito del richiedente e/o del bene danneggiato;
- b) data e luogo del sinistro;
- c) descrizione del fatto e, possibilmente, sue conseguenze;

resta inteso che, al fine di evitare la trasmissione alla Società di denunce incomplete, i termini di cui sopra relativamente alle richieste di risarcimento da parte di un terzo, decorrono dal momento in cui:

- il Servizio competente ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa degli elementi fondamentali;
- il competente Ufficio dell'Assicurato abbia svolto eventuali interventi e sopralluoghi e sia in grado di produrre una nota tecnica in merito all'accaduto descrivendo in dettaglio l'evento e gli elementi che possano far ipotizzare una responsabilità dell'Assicurato, nonché una quantificazione presunta del danno.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, è data facoltà all'Assicurato – anche in considerazione della franchigia fissa prevista dal contratto assicurativo – di verificare sia la fondatezza che la congruità della richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti.

Ciò verificato, l'Assicurato darà avviso alla Società nei modi e nei termini previsti dall'art. 2952 del C.C.

## **ART. 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando i legali e i tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

## **ART. 10 - INFORMATIVA SUI SINISTRI**

La Società si impegna a fornire, con cadenza almeno semestrale o a semplice richiesta dell'Assicurato in qualsiasi momento, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro

## **ART. 11- RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.

#### **ART. 12 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare al contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

#### **ART. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Foro competente è esclusivamente quello dove risiede la Contraente.

#### **ART. 14 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di:

- a) Proprietario, conduttore o gestore di tutto quanto necessità all'attività descritta;
- b) Esercente tutte le attività, salvo quelle eventualmente escluse;
- c) Committente e/o patrocinante.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali debba rispondere. Devono intendersi comunque compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: personale assunto con contratto a termine, contratti di apprendistato, personale con borsa lavoro, socializzazione (Handicappati ecc.), lavori socialmente utili, stagisti e borsisti.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento degli impianti e attrezzature inerenti le attività e i servizi gestiti (la distribuzione dell'acqua potabile, il collettamento e smaltimento dei reflui urbani, per il servizio di pubblica illuminazione, servizi cimiteriali, gestione canile, servizi di trasporto pubblico locale e trasporto scolastico)

#### **ART. 15 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti compresi i dirigenti, le persone in rapporto di lavoro parasubordinato, nonché studenti, borsisti, allievi, tirocinanti ecc. che prestano servizio presso il Contraente per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente;
- c) ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL durante od in occasione dell'attività lavorativa.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Il contenuto del presente comma vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222 per i danni subiti dai prestatori di lavoro.

L'assicurazione viene estesa ai prestatori di lavoro, autonomi o costituiti in società organizzata o Cooperativa, definiti "lavoratori temporanei" dalla legge n.196 del 24.06.1997.

Il Contraente/Assicurato si impegna a dichiarare alla Società gli emolumenti versati, ai fini del calcolo del premio, insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dipendente.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art.1916 C.C.

#### **ART. 16 – MALATTIE PROFESSIONALI**

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, indipendentemente da quando si siano verificati i fatti che hanno causato la malattia.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

#### **ART. 18 - NORME COMUNI AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA PRESENTE SEZIONE**

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222

#### **ART. 18 – RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E COLLABORATORI**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli amministratori, dipendenti e collaboratori dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, entro i limiti dei massimali pattuiti per la R.C.T., il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art.583 C.P. entro i limiti previsti per la R.C.O..

#### **ART. 19 - FRANCHIGIA**

La presente assicurazione è prestata con una franchigia assoluta per sinistro, per qualsiasi tipo di danno, di Euro 500,00, salvo massimali scoperti e/o franchigie diversamente previste al successivo art.20.

Resta inteso che, in caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del danno, ed a richiedere in materia documentata e con cadenza quadrimestrale gli importi delle franchigie al Contraente, che ne è tenuto al pagamento, entro 60 (sessanta) giorni.

Tale previsione di gestione dei danni, è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattuale prevista. In quel caso la Società richiederà al Contraente l'intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.

#### **ART. 20 ESTENSIONI - PRECISAZIONI RELATIVE ALLA GARANZA R.C.T.**

##### **1. DANNI PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO AD IMPRESE E/O PRESTATORI D'OPERA**

Premesso che il Contraente può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d'opera parte delle proprie attività, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

##### **2. DANNI A COSE NELLA ESECUZIONE DI LAVORI**

La garanzia comprende:

- i danni arrecati alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alle cose direttamente oggetto dei lavori se di proprietà dell'Assicurato;
- danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume o peso non possono essere rimosse, con esclusione dei danni alle cose in consegna e custodia dell'assicurato;
- ai danni subiti dai veicoli di terzi e dei dipendenti;
- i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, purché non conseguenti a lavori di consolidazione, palificazione ed altre tecniche sostitutive.

La presente garanzia si intende prestata col massimale per anno assicurativo di Euro 300.000,00

##### **3. DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO**

La garanzia comprende i danni a mezzi, compresi quelli utilizzati per il trasporto, sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate.

##### **4. RICORSO TERZI DA INCENDIO**

Sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose Dell'Assicurato o dallo stesso detenute nelle sedi di svolgimento dell'attività oggetto della presente assicurazione.

La presente garanzia si intende prestata col massimale per anno assicurativo di Euro 500.000,00.

##### **5. DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 e fino alla concorrenza del massimale di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo.

##### **6. DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato dei suoi dipendenti purché i danni non si verificano durante l'uso di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per periodo annuo assicurativo

##### **7. DANNI A TERRENI E COLTIVAZIONI**

L'assicurazione comprende i danni provocati a terreni e coltivazioni in conseguenza di rottura accidentale di condutture idriche e fognarie. Rientrano in garanzia anche i danni derivanti dal mancato raccolto dovuto al danneggiamento del terreno coltivabile, nonché i danni necessariamente arrecati alle coltivazioni in seguito agli interventi di riparazione/ripristino delle condutture danneggiate.

La presente garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno assicurativo di € 100.000,00.

##### **8. DANNI DA PERDITE IDRICHE**

L'assicurazione comprende i danni provocati a terzi da rigurgito, insufficiente deflusso di acqua o da fuoriuscita di liquidi in genere dagli impianti e dalle reti idriche e fognarie gestite.

La presente garanzia si intende prestata col massimale per anno assicurativo di Euro 300.000,00

##### **9. INQUINAMENTO ACCIDENTALE**



La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse e comunque fuoriuscite, soltanto se in conseguenza ad un evento accidentale.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 300.000,00 per anno assicurativo.

#### 10. PARCHEGGI E AUTORIMESSE

La polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di spazi attrezzati a parcheggio, custoditi o incustoditi, compresi i danni ai veicoli parcheggiati sia di terzi che di dipendenti dell'Assicurato, con esclusione dei danni da furto.

La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo

#### 11. LAVORATORI INTERINALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato, ma assunti da una impresa fornitrice, che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n° 196 del 24 giugno 1997 e successive modifiche e/o integrazioni. L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa fornitrice per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura del lavoro

temporaneo.

#### 12. LEGGE 81/2008

L'assicurazione prestata con la presente polizza garantisce anche la responsabilità civile derivante agli assicurati per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme del D.Lgs. 81/2008, nonché per la responsabilità civile personale dei seguenti soggetti, individuati ai sensi del predetto Decreto e sempre ché tali ruoli siano in capo a personale alle dirette dipendenze della contraente: "Datore di lavoro"; "Dirigente"; - "Preposto"; "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione"; "Addetto al servizio di prevenzione e protezione"; "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

### **ART. 21 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA R.C.T./ R.C.O.**

Si precisa che la copertura della presente polizza si intende operante per qualsiasi evento rientrante nell'oggetto della garanzia, salvo quanto esplicitamente escluso e nei limiti di quanto esplicitamente regolamentato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
- d) da furto, compresi quelli a mezzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle predette operazioni;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione naturale, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) derivanti da detenzione e/o uso di esplosivi;
- k) derivanti da mancata, ritardata e/o errata fornitura di beni e servizi;
- l) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- m) i danni di cui all'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- n) di qualsiasi natura derivante da mancato errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. Rischio Anno 2000);
- o) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o

conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;

p) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto. q) derivanti da campi elettromagnetici.

r) da guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, sommosse e scioperi, terrorismo;

s) derivanti da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere.